

ORIGINALE

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO

PROVINCIA DI CREMONA

Determinazione n 150 del 07.12.2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale

Visto il decreto sindacale n. 26 del 02.05.2022 con cui il Sindaco ha nominato la Sig.ra Barbieri Enrica Maria Responsabile dell'Area Economico-finanziaria;

Visti:

- il Bilancio di Previsione 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 18.04.2023;
- il DUP 2023/2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 14.07.2022 ed aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 03.03.2023;
- il PIAO - Piano integrato attività e organizzazione 2023/2025 - approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 16.06.2023;

Visto l'articolo 10 del D.L. 90/2014 (comma inserito nella legge di conversione 114/2014) che, sostituendo l'art. 30 della legge n. 734 del 15 novembre 1973, così testualmente dispone:

(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia."

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962,

n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a unquinto dello stipendio in godimento.

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote gia' maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica".

Considerato che:

- la riforma ha disposto l'integrale destinazione ai Comuni dei diritti di rogito, sostituendo la precedente previsione contenuta nell'articolo 30 della L. 15 novembre n. 734 che assegnava ai Comuni il 90 per cento del gettito dei diritti di rogito, riservando il restante 10 per cento al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo da utilizzare per corsi di formazione e sussidi per i segretari;

- con lo stesso articolo, il legislatore della riforma, abrogando l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che riservava ai segretari comunali una quota pari al 75 per cento delle entrate da diritto di rogito di spettanza dei comuni, fino a concorrenza di un terzo dello stipendio loro attribuito, ha sostanzialmente previsto la suddivisione dei diritti di rogito tra comune e segretario, quale ufficiale rogante, attribuendo al segretario il 100 per cento dei diritti di rogito fino al raggiungimento di una quota pari ad un quinto dello stipendio in godimento, ed al Comune l'eventuale quota eccedente tale limite;
- con la riforma, sono stati poi individuati, quali destinatari del beneficio di cui all'art. 30, della legge 15 novembre 1973, n. 734, due categorie di segretari comunali: quelli che operano negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e quelli che non hanno qualifica dirigenziale

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 30 luglio 2018, n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, avente ad oggetto “*Art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Diritti di rogito segretari comunali*”, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “*In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;*”

Dato atto che è oramai consolidata la posizione del Giudice del Lavoro che ha interpretato in maniera assolutamente tranciante la questione connessa alla percezione dei diritti di rogito, individuando, quali destinatari del beneficio, due categorie di Segretari comunali: quelli che operano negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non è rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario e quelli che non hanno qualifica dirigenziale (Tribunale di Milano sentenze n. 1539/2016 e 2561/2016; Tribunale di Busto Arsizio n. 307/2016);

Precisato che i diritti di rogito dei Segretari comunali sono un emolumento facente parte della retribuzione, come indicato dall'articolo 37, co.1, lett. g) del CCNL 16.05.2001 e che pertanto risultano liquidati al netto degli oneri riflessi all'erogazione (CPDEL 23,8% a carico dell'ente e 8,85% a carico del lavoratore) in mancanza di una espressa previsione legislativa derogatoria ai principi vigenti in materia di contribuzione sulle retribuzioni (Corte Conti Sardegna n. 27/2012);

Dato atto che l'IRAP, (aliquota 8,50%) avendo natura tributaria, non può che gravare sul datore di lavoro, come confermato dalla decisione n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti del Veneto, con la quale il Giudice contabile è intervenuto in modo incisivo sul tema relativo agli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dei diritti di rogito, ribadendo che:

- sono soggetti passivi dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) le società, i soggetti esercenti arti e professioni e le amministrazioni pubbliche (ex articolo 2, comma 1, della legge n. 446/1997). Non è possibile, dunque, che l'IRAP gravi sui dipendenti pubblici, tra i quali rientrano a pieno titolo anche i Segretari Comunali;
- gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi;

Richiamato il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna 27.9.2022, n. 122, per il quale: “*L’esclusione dei diritti di rogito dal novero delle spese di personale ai fini del rispetto del limite fisso previsto dalla legge finanziaria 2007 è stata infatti già affermata, come rilevato dal CAL e dallo stesso Comune richiedente, dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 16 del 2009, trattandosi “di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell’attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa. Per i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali, ciò è di palmare evidenza, in quanto detti diritti sono pagati dai terzi interessati dall’attività in questione [...]”. Quanto a oneri riflessi e Irapp connessi a tali diritti, appare fallace l’affermazione del Comune secondo la quale la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 2009 nulla specificherebbe in riferimento agli stessi. L’effetto di trascinarsi che i diritti di rogito producono sui connessi oneri previdenziali e fiscali appare infatti tautologica precisazione sol che si consideri lo stretto “vincolo pertinenziale” che lega i secondi ai primi in ragione del quale*”

l'esclusione di questi ultimi dalla spesa di personale non può che comportare, quale stretta derivazione consequenziale, l'esclusione anche di oneri riflessi e Irap in quanto applicati su di un presupposto che non fa parte dell'aggregato "spesa di personale" ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296 del 2006."

Rilevato che nel corso dell'anno 2023 sono stati introitati diritti di rogito per complessivi € 5.829,81, riferiti ai contratti repertoriati come di seguito elencati:

- Contratto rep. N. 1251 del 20.04.2023 euro 1.707,05;
- Contratto rep. N.1252 del 20.04.2023 euro 610,50;
- Contratto rep. N. 1253 del 13.06.2023 euro 1.803,94;
- Contratto rep. N. 1254 del 13.06.2023 euro 1.708,32

Richiamato la Convenzione di Segreteria stipulata tra i comuni di Madignano, Casaletto Ceredano e Cappella Cantone di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.11.2022

Accertato che:

- questo Comune è privo di dipendenti con qualifica dirigenziale;
- la quota spettante al Segretario Comunale è contenuta nel limite di 1/5 dello stipendio in godimento;

D E T E R M I N A

1. **Di liquidare** in favore del Segretario Comunale, Dott. Francesco Rodolico titolare dell'ufficio di segreteria comunale convenzionata dei comuni di Madignano, Casaletto Ceredano e Cappella Cantone, la somma di € 5.829,81, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, con esclusione di quelli a carico dell'Ente;
2. **di provvedere**, con risorse dell'Ente, al versamento degli oneri a carico ente da effettuarsi in sede di liquidazione calcolati sulla suddetta somma da corrispondere e ammontanti a:
 - a) CPDEL € 1.387,49
 - b) IRAP € 495,54
3. **di imputare** la somma complessiva ai seguenti interventi
01021.01.0300 "Quota diritti di rogito al segretario comunale"
01021.01.0510 "oneri riflessi"
01101.02.0200 "Irap"
del bilancio di previsione 2023-2025
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
5. **Di dare atto** che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
 - è pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) consecutivi;

CASALETTO CEREDANO, lì 07.12.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Barbieri Enrica Maria
(documento firmato digitalmente)

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell' Art.151 comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000, N.267.

CASALETTO CEREDANO, li 07.12.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Barbieri Enrica Maria
(sottoscrizione resa digitalmente)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all' ALBO PRETORIO di questo Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi.

CASALETTO CEREDANO, li 07.12.2023

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Rodolico
(sottoscrizione resa digitalmente)

Visto per presa visione:

CASALETTO CEREDANO, li 07.12.2023

Il Sindaco
Aldo Casorati
(sottoscrizione resa digitalmente)
